

388175

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

9 DIC 1960

Prot. n° 2439

Uff. Amm.vo

Brindisi, li

Al Sig.

Via

Placella GuidoVittorio Veneto

n°

BrindisiOGGETTO: Assegnazione di alloggi in locazione semplice.-

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso ~~un~~ ^{il canone di} alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in Via Vittorio Veneto, lotto 2 scala interno 6.

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Casimiro n°9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'allegato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di £. come appresso dovute:

- a) - Mensilità di fitto e servizi dal 10.12.1960 al 10.1.1961
£. vano x vani £. 2300- x 12 = 27.600-
- b) - Canone consumo acqua normale..... " 500-
- c) - Contributo nelle spese di illuminazione alle scale..... " 150-
- d) - I.G.E. 3% su a)..... " 69-

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO...£. 3.019-

- e) - Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)...." 9.054-
- f) - Deposito spese contrattuali....." 1.800-

TOTALE.....£. 13.876-

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il 12-12-1960 corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo VALLARINO)

PA/MI/Dc.

Bollettino di vers. n° 975
del 12-12-1960 di £ 13.876-

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(1) ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. BIASI Agostino

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6 del 2^o lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 2.288 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 26 10 1960



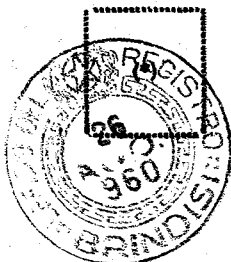
I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 26 10 1960 19 al N. 1372

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1.372

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE

(Giovanni Capasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1901, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 46
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Stg. PLACELLA GUIDO

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 8 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6/A del 2° lotto
..... di Case Popolari nel Comune di Brindisi

Durata della locazione: dal 10. 8. 1963 al 10. 8. 1964

Corrispettivi pattuiti L. 2294 mensili anticipate L. 2790

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1.404

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27. Agosto

I DENUNZIANTE (7)

PRESENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 23 AGO. 1963 19 al N. 1914

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Settecento

CASSIERE
(*) Bollo a calendario.
CARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1931, n. 1233)

Al sensi dell'art. 74

Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(3) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bollettino demaniale* 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. PLACELLA GUIDO

..... hanno avuto
convenzioni che (4) 10 - 8 62

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. -- del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di **BRINDISI**

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 2394- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**, add. 27 Agosto 1962

I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 1763

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario
IL CASSIERE

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Davide Fasano)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono _____

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento della somma dovuta prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(147 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. PLACELLA Guido

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 18 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 2.016 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269

A BRINDISI, add. 28 Agosto 1960

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 28 Agosto 1960 al N. 4588

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Handwritten signature: *Handwritten signature*

~~CONFIDENTIAL~~

[illegible]

..... tutto agosto 1967

357.411 I dated 01

-857, alla istruttoria per la causa di
 (cognome) (cognome) (cognome)
 -857, alla istruttoria per la causa di
 (cognome) (cognome) (cognome)

3361

2- 6/10
12 MAR. 1979

Al notaio V. LOIACONO - BRINDISI

Alla sig.ra PLACELLA Ottavia, n. FERRARI

Via F. Consiglio, 4- BRINDISI

La sig.ra PLACELLA Ottavia ha completato il pagamento delle rate di ammortamento per l'alloggio di cui al 2° lotto case popolari, scala A/6 di via V. Veneto in Brindisi.

Pertanto può esserle rilasciata relativa quietanza liberatoria.

IL PRESIDENTE

(Enrico ORTESE)

Q

LO/MT/DV

3012
Istituto Autonomo per le Case Popolari
Brindisi

La sottoscritta Placella ved. Ottavia n. Ferreri
chiede il pagamento in unica soluzione della
quota capitale non ancora corrisposta per
l'alloggio avuto in cessione il 20-6-1963, sito
nel fabbricato in Brindisi, lotto 2° alla via Vitto-
ri's Punto 2 scala A int. 6.

In attesa di conoscere l'ammontare delle somme
da versare, ringrazio e porgo distinti saluti.

Ferreri Ottavia ved. Placella
via F. Consiglio 4- Brindisi

Brindisi, 27 febbraio 1979



316. DE VICENTE
Fornim. Nat. v. v. v.
19. m. m. 2.3.1979
Am

30 OTT. 1963

proh 6074
RACCOMANDATA

AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale Edilizia Sta-
tale e Sovvenzionata - Div. XIX

R O M A

Si trasmette alligata domanda presentata dal Sig. Placella Guido inquilino del 2° Lotte Case Popolari Brindisi che intende ottenere il consenso di questo On.le Ministero ad affittare l'alloggio preso a riscatto ai sensi dell'art. 8 della legge 27/4/1962 n. 231.

Dalla documentazione risulta che l'alloggio è inadeguato alle esigenze della famiglia Placella e che lo stesso, considerate le particolari condizioni di salute dei figli del richiedente, presenta insufficienza ai fini igienico-sanitari.

Pertanto si esprime parere favorevole.

IL PRESIDENTE

(Com.te Comm. Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GI/tz.

Y 261

14 OTT. 1987

RISCATTO

DALLA SCORTA DEGLI ATTI DI UFFICIO

S I C E R T I F I C A

che al Sig. Guido PLACELLA, firmatario di un contratto di compravendita con l'I.A.C.P. di Brindisi, di un alloggio popolare al 2° lotto scala A/6 - via Vitt.Veneto, 2 in Brindisi, ha versato dallo 1.7.1963 al 9.7.1966 n.38 quote di ammortamento per complessive £.190.722= (di cui £.114.879 interessi) .

Il debito residuo dalla data del 30.7.1966 è di £.1.013.878= da ammortizzare in altre 202 (duecentodue) quote mensili di ammortamento sino a tutto il 30.6.1983.

Il contratto stipulato dal Notaio Loiacono reca il n°47577 di Rep., ed è stato registrato in Brindisi il 25.6.1963 al n.14706, Mod.II°.

Si rilascia il presente a richiesta della Sig.Ferrari Ottavia ved.Placella, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.

IL PRESIDENTE

§ Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)



AVV. VITTORIO PALERMO
Via Mazzini N.° 50 - BRINDISI

PRETURA DI BRINDISI - Atto di citazione per decadenza dal dr.di acquisto di alloggio popolare ex D. P.R.24.7.1962 n.231.

Originale
Si notifica chi sp...
13-7-1967 con
ingente. avv. H

Sulla istanza dell'Istituto Autonomo Case Popolari per la Prov.di Brindisi, corrente in persona del suo Presidente Grand'Uff. G.U. Vallarino, elettivamente domiciliato in Brindisi, a Via Mazzini 50, presso lo studio dell'avv. Vittorio Palermo che lo rappresenta e lo difende per mandato generale notar Loiacono del 6.4.1961 n.24973 di rep.; p r e m e s s o

che lo istante I.A.C.P. in data 20.6.1963, con decorrenza all'1.7.1963, in virtù del D.P.R.24.7.1962 n.

231-, stipulava un contratto di cessione in proprietà, con il Sig. Placella Guido e con pagamento rateale, di un alloggio di tipo economi-

co e popolare, composto di 3 vani utili e accessori, sito in Brindisi a Via Vittorio Veneto c.2 -Scala A Int.6-piano 1°, registrato a Brindisi il 25.6.1963 al n.14706-Mod.II, qui allegato in copia conforme all'originale, rilasciato dal notar Loiacono da Brindisi;

che, oltre al pagamento del prezzo complessivo di £.750.600 stabilito dall'art.2° del contratto, pagabili con le modalità ivi contemplate, il Placella si obbligava a corrispondere le quote mensili dovute per spese generali di amministrazione e gestione, canone acqua e fogna, illuminazione scala, spettanti all'I.A.C.P. in

forza dell'art.4° comma 2° in ragione di £.2.416 mensili: così fissate per il 4° comma dello stesso art.4°;

che il Placella, a partire dal maggio 1965 ~~non~~ ha corrisposto ~~per~~ tali quote somme inferiori al dovuto, per cui, a tutto giugno 1967, risulta debitore della differenza di £.23.862, ivi compresi gli interessi di mora nella misura del 5% previsti dal combinato disposto dell'art.4° comma 16 e dell'art.2° comma 3°;

che, pertanto, in forza dello stesso art.4° comma 16, egli viene a decadere dal diritto al trasferimento della proprietà (v.ib.); tutto ciò premesso

S.I. C.I.T.A. L'esso Placella Guido, domiciliato e residente in Brindisi in Via Vittorio Veneto c.2-Lotto 2°-Scala A-Int.6-Piano 1°, a voler comparire innanzi al Sig.Pretore di Brindisi per l'udienza del 18 luglio 1967, alle ore 9 col prosieguo, nei soliti locali di giustizia; con avvertimento e diffida che, in difetto, si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere, -reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione-, la presente domanda; e, per lo effetto, sentir provvedere quanto appresso:

1°) Dichiarare Placella Guido, domiciliato e residente in Brindisi a Via Vittorio Veneto c.2 -Lotto 2°- Sc.A/int.6-1° piano, decaduto dal diritto di acquisto della proprietà dell'alloggio sito in Brindisi alla

suddescritta Via Veneto, cedutogli dall'Istituto Autonomo Case Popolari per la Prov.di Brindisi con contratto stipulato per notar Loiacono di Brindisi in data 20.6.1963, registrato a Brindisi il 25.6.1963 al n.14706 Mod.II, per violazione degli artt.4° e 2° del contratto stesso e delle norme del DP.R.24.7.1962 n.231, in quel contratto richiamate. ~~//////~~ 2°)

2°) Prendere atto che -a norma dell'art.2° comma 8 del contratto-, poichè egli Placella viene a decadere dal diritto di trasferimento della proprietà dello alloggio, gli sarà dovuta, a seguito di conguaglio, la differenza fra le somme finora versate per rate di cessione e quelle che avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto: salvo, altresì, il risarcimento di eventuali danni che avesse arrecato all'alloggio in questione;

3°) Condannare il Placella al pagamento delle spese diritti e onorario del presente giudizio.

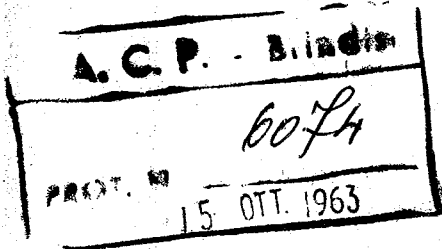
4°) Munire la sentenza della clausola di provvisoria esecuzione, data la natura della causa.

Con riserva di chiedere, occorrendo, ogni mezzo istruttorio consentito dalla legge; e con avviso che, con il presente atto di citazione, debitamente notificato, verranno depositati in cancelleria, per la dovuta comunicazione, il contratto di cessione con ivi annessi il Piano di Ammortamento e due piantine topogr.

U

1. Agribusiness
 2. Agribusiness
 3. Agribusiness
 4. Agribusiness
 5. Agribusiness
 6. Agribusiness
 7. Agribusiness
 8. Agribusiness
 9. Agribusiness
 10. Agribusiness
 11. Agribusiness
 12. Agribusiness
 13. Agribusiness
 14. Agribusiness
 15. Agribusiness
 16. Agribusiness
 17. Agribusiness
 18. Agribusiness
 19. Agribusiness
 20. Agribusiness
 21. Agribusiness
 22. Agribusiness
 23. Agribusiness
 24. Agribusiness
 25. Agribusiness
 26. Agribusiness
 27. Agribusiness
 28. Agribusiness
 29. Agribusiness
 30. Agribusiness
 31. Agribusiness
 32. Agribusiness
 33. Agribusiness
 34. Agribusiness
 35. Agribusiness
 36. Agribusiness
 37. Agribusiness
 38. Agribusiness
 39. Agribusiness
 40. Agribusiness
 41. Agribusiness
 42. Agribusiness
 43. Agribusiness
 44. Agribusiness
 45. Agribusiness
 46. Agribusiness
 47. Agribusiness
 48. Agribusiness
 49. Agribusiness
 50. Agribusiness
 51. Agribusiness
 52. Agribusiness
 53. Agribusiness
 54. Agribusiness
 55. Agribusiness
 56. Agribusiness
 57. Agribusiness
 58. Agribusiness
 59. Agribusiness
 60. Agribusiness
 61. Agribusiness
 62. Agribusiness
 63. Agribusiness
 64. Agribusiness
 65. Agribusiness
 66. Agribusiness
 67. Agribusiness
 68. Agribusiness
 69. Agribusiness
 70. Agribusiness
 71. Agribusiness
 72. Agribusiness
 73. Agribusiness
 74. Agribusiness
 75. Agribusiness
 76. Agribusiness
 77. Agribusiness
 78. Agribusiness
 79. Agribusiness
 80. Agribusiness
 81. Agribusiness
 82. Agribusiness
 83. Agribusiness
 84. Agribusiness
 85. Agribusiness
 86. Agribusiness
 87. Agribusiness
 88. Agribusiness
 89. Agribusiness
 90. Agribusiness
 91. Agribusiness
 92. Agribusiness
 93. Agribusiness
 94. Agribusiness
 95. Agribusiness
 96. Agribusiness
 97. Agribusiness
 98. Agribusiness
 99. Agribusiness
 100. Agribusiness

Brindisi, li 14 ottobre 1963



Spett/le PRESIDENZA dell'ISTITUTO AUTONOMO delle
CASE POPOLARI di

BRINDISI

Il sottoscritto Placella Guido, domiciliato in
Brindisi - via Vittorio Veneto n. 2, trasmette l'unita istan-
za, tendente ad ottenere il consenso previsto dall'art. 8 del-
la Legge 27 aprile 1962, n. 231, con preghiera di voler appor-
re il parere favorevole di codesto Istituto ed inoltrarla, con
quanto ad essa allegato, al Ministero dei Lavori Pubblici in
Roma.

Ringrazia e porge distinti ossequi.

Guido Placella

A
accertare prima
di proporre parere
sulle condizioni
Placella -
Espresso

18/X/63
effettivamente l'alloggio
è in stato di degrado e non presta
i requisiti igienici necessari -
come sta documentato secondo
l'Atto di perizia fornita
favorevole - Placella

6962

RACCOMANDATA

19 DIC. 1963

- AL MINISTERO DEI LL. PP.
Direz. Gen. Edil. Stat. e Sovv. ta
Divisione XIX^a

R O M A

OGGETTO: D.P.R. 17.1.1959 n. 2 e successive modificazioni - istanza di affitto alloggio sito in Brindisi via Vitt. Veneto N. 2 Lotto 2^a - scala A/6 . =

=====

In riscontro alla nota n. 10737 del 14.11.1963 di Codesto On/le Ministero, si trasmettono n. 2 certificati rilasciati dal locale Medico Provinciale, attestanti lo stato di salute dei due figli dell'inquilino Sig. Placella Guido che giustificano la richiesta avanzata dallo stesso.

Si precisa che il Sig. Placella ha stipulato contratto di cessione in data 1.7.1963 per il riscatto dilazionato del prezzo dell'alloggio in anni 20.

Dall'esame dei certificati prodotti dal Placella e da sopralluogo eseguito da Funzionari di questo I.A.C.P., è emerso lo stato di disagio nel quale la famiglia del predetto viene a trovarsi stante la limitata superficie dell'alloggio occupato.

Pertanto questo Istituto ritiene poter confermare il parere già espresso con la nota N. 6074 del 30.10.1963.

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GG/ta.-

Brindisi, li 4/I2/I963

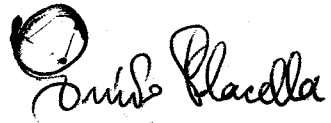
Spett/le ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
di

BRINDISI

Con riferimento alla richiesta del Ministero LL.PP.
n. 10737 del 14/II/63, trasmetto a codesto rispettabile Istituto i due certificati rilasciatimi dal Medico Provinciale di Brindisi.

Prego di volerli trasmettere al detto Ministero e di far conoscere, con l'occasione, la data di stipulazione dell'atto di cessione dell'alloggio (20/6/63) ed il proprio motivato parere, alla luce della documentazione prodotta.

Ringrazio e porgo distinti ossequi.



via Vittorio Veneto 2 - Brindisi



A. G. P. - Brindisi

PROT. N.

6964-

118 NOV. 1963

e, p.c.

Roma, 14 NOV. 1963 196

Al Sig. Guido PLACELLA
Via Vittorio Veneto n. 2, lotto 2
ss. A, int. 6 - BRINDISI
ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE
CASE POPOLARI di

AL MEDICO PROVINCIALE BRINDISI
di BRINDISI
Risposta al Foglio N°
del

Dir. Generale Edilizia
Statale e Sovvenzionata

Divisione

Prot. N°

10737

Allegati

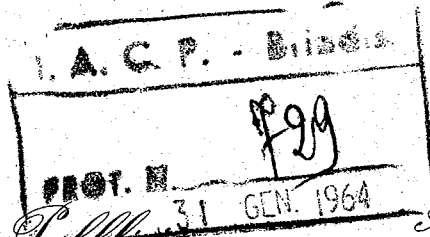
OGGETTO : D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 e succ; modificazioni -
Istanza di affitto alloggio sito in Brindisi - Via Vittorio Ve
neto n. 2, lotto II, ss. A, int. 6.

In relazione alla documentata istanza 14 ottobre 1963 prodotta dalla S.V. intesa ad ottenere il consenso all'affitto dell'alloggio in oggetto, si prega di predurre due certificati rilasciati dal competente Medico Provinciale, attestanti le condizioni di salute dei figli della S.V. ed, in relazione alle stesse, la necessità dell'abbandono dell'alloggio.

Tali atti dovranno essere qui trasmessi tramite l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi il quale vorrà anche precisare la data di stipulazione dell'atto di cessione dell'alloggio di che trattasi ed esprimere il proprio motivato parere alla luce della documentazione prodotta.

IL MINISTRO

NI/sg



28 GEN. 1964

Mod. 47

Roma

196

Ministero dei Lavori Pubblici

Direzione Generale Edilizia
Statale e Sovvenzionata

Al Sig. Guido Placella

Via Vittorio Veneto n. 2 lotto 2° se.
A int. 6 **BRINDISI**

Divisione **XIX**

Prot. N.° **12345**

Allegati

***p.c; All'IsA.C.P. di**

BRINDISI



Risposta al Foglio N.°
del

OGGETTO : Attuazione D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 e Legge
27 aprile 1962, n. 231 - Autorizzazione ad affittare l'al-
loggio sito in **Brindisi - Via Vittorio Veneto n. 2 lotto 2°**
se A int. 6

Preso atto di quanto comunicato con l'istanza
in data **14 ottobre 1963** questo Ministero consente,
a norma dell'art. 16 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2,
modificato dall'art. 8 della Legge 27 aprile 1962, nu-
mero 231, che la S.V. affitti l'alloggio in oggetto,
acquistato ai sensi e nei modi prescritti dalle suddet-
te norme.

A
[Signature]

IL MINISTRO

f.° Battista



Collaterale

Brindisi, li
Spett.le Ufficio Anziano Case Popolari
Brindisi

Il sottoscritto Dr. Guido Placella, anch'io di codesto Ufficio sin dal settembre 1944, inoltra la presente istanza al fine di ottenere un alloggio più adeguato alle esigenze del suo nucleo familiare, composto di quattro persone.

La presente che l'alloggio da lui attualmente occupato (interno 18 scala B - Via Vittorio Veneto 2) è di soli mq. 19 -

A conoscenza che il suo vicino sig. Biase Agostino intende lasciare libero l'alloggio int. 6 scala A, chiede che venga a lui assegnato l'alloggio occupato dal sig. Biase, se e quando esso si renderà libero. -

Ringrazia e porgere distinti saluti -

Dr. Guido Placella
Via V. Veneto 2 - int. 18 - Brindisi

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 6864

Brindisi, li 19 LUG 1961

AL SIG. Pacella Guido

Lotto 2° Scala A Int. 6

Via Vittoria Veneto

Brindisi

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 570 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4,20 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 3.116 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 570 vano per vani 4,20 £. 2.394

b- Canone consumo acqua normale £. 500

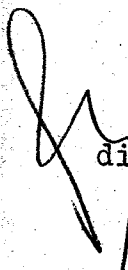
c- Contributo per illuminazione scale £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a) £. 72

3.116

TOTALE LIRE

=====

 Da quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo V. VALLARINO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----o-----

VERBALE di CONSEGNA

Il sottoscritto _____ dell'ap=
partamento sito in _____ Via _____
n. _____ piano _____, int. _____, nel prendere in possesso i lo=
cali assegnatigli dichiara di avere visitato l'alloggio e di aver
lo trovato in perfetto stato ed adattato all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato in perfetto
stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte
e che i sottoelencati impianti ed accessori sono in buone condizio
ni di funzionamento.

Osservazioni :

F I R M A

Enzo Placella

Signor Rocella Guido
Via Vittorio Veneto 2-int. 6
Bari

Oggetto: Costura ollopp. —

La risposta alla sua del 6-5-62, si
precisa che l'olloppio da Lei occupato è formato
da 3 vari utili più gli accessori e quindi da 5 vari legoli.

Il fatto che la costura abbia portato a 4,20
i vari contabili dell'olloppio, dimostra che la superficie
che è uno dei fattori maggiormente determinante.

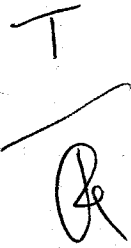
Infatti, rispetto a tutti gli altri olloppi da 5
vari legoli, quello occupato da Lei è il meno
carato proprio in virtù della superficie.

Istituti soluti.

Il Presidente,
/

Brindisi, li 6 maggio 1962

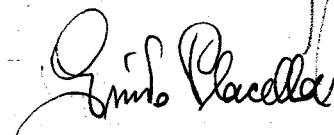
Spett/le Istituto Autonomo Case Popolari
della Provincia di BRINDISI

T
/ 

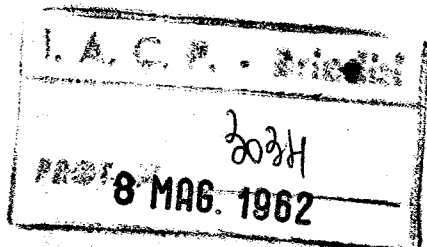
Con la nota n. 6864 del 19/7/61, codesto Istituto mi ha comunicato, tra l'altro, di avere provveduto a differenziare l'alloggio da me occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura corrispondente esattamente alla superficie di esso, sicchè l'alloggio in parola risulta definitivamente di vani con-
tabili 4,20.

Poichè il mio alloggio è di soli 55 mq. (come è stato reso noto con "Bando di cessione in proprietà" datato 10/10/59) ed a me sembra inoltre che il vano legale debba essere di 16 mq. codesto Istituto mi farebbe cosa davvero gradita se volesse far-
mi conoscere quale calcolo è da farsi perchè anch'io possa dedur-
re che esso è di vani 4,20.

Ringrazio e porgo distinti ossequi.



via Vittorio Veneto 2 - int. 6
Brindisi



Tecnico

11 MAG. 1962

3094

Uff.: Tecnico.

Signor PLACELLA Guido

Via Vittorio Veneto 2 - Int.6

B r i n d i s i

Oggetto: Caratura alloggi.=
.....

In risposta alla Sua del 6.5.1962, si precisa che l'alloggio da Lei occupato è formato da 3 vani utili più gli accessori e quindi da 5 vani legali.=

Il fatto che la caratura abbia portato a 4,20 i vani contabili dell'alloggio, dimostra che la superficie è uno dei fattori maggiormente determinante.=

Di fatti, rispetto a tutti gli altri alloggi da 5 vani legali, quello occupato da Lei è il meno carato proprio in virtù della superficie.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

RO/ca/

[Handwritten signature]

6991

Quar/Ve

20 Lett

Uff.: Tecnico.

RACCOMANDATA R.R.

- Signor PLACELLA Guido
Via Vitt.Veneto 2 - Scala A/6
B r i n d i s i

Oggetto: Esecuzione di lavori di variante nell'alloggio.==
=====

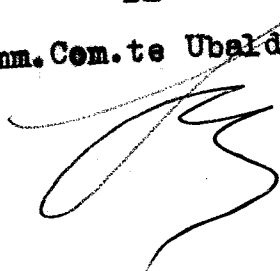
In esito a sopralluogo eseguito dal personale di questo Istituto, è stato accertato che nell'alloggio occupato dalla S.V. è stata demolita la canna fumaria della cucina e relativo balcone.==

L'esecuzione di tali lavori, oltre a non essere stata preventivamente segnalata a questo Ufficio, rende inefficiente l'impianto della cucina dell'alloggio sottostante.==

Pertanto, questo Istituto diffida la S.V. a ripristinare la canna fumaria entro dieci giorni dalla data di ricevimento della presente, riservandosi ulteriori provvedimenti in merito al ripristino del balcone di cucina.==

Non ottemperando a quanto suddette si procederà d'ufficio addebitandoVi le relative spese.==
Distinti saluti.==

IL PRESIDENTE
(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)



RO/ca.

RACCOMANDATA R.R.

Brindisi, li 25/5/1959

I. A. C. P. - Brindisi
PROT. N. <u>4895</u>
Brindisi, li <u>26 MAG 1959</u>

Spett./le ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
della Provincia di

BRINDISI

Il sottoscritto Guido Placella, abitante nel 2° lotto di codesto Istituto - via Vittorio Veneto - 2 - Interno 18 - presa visione del D.P.R. 17/1-1959, n. 2, rende noto fin d'ora a codesto Istituto che è suo desiderio di ottenere in propria la cessione dell'appartamento interno 7 - scala A.

Ciò se egli decidesse di riscattare un alloggio nel lotto di cui sopra e nell'eventualità che la famiglia Marzano non dovesse riscattare l'appartamento interno 7 che attualmente occupa.

Distinti ossequi.

Guido Placella

Amu/vg
[Signature]



CITTA' DI BRINDISI



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CERTIFICA RISULTARE DAL REGISTRO DI POPOLAZIONE

che la famiglia d : Glacelle Guiso
V. Veneto, 2

è composta come segue:

N.ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA			DATA DI MORTE			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	figli	Placella Guido	Avellino	10	1	1922				
2	figli	Jerrari Ottavio	Avellino	12	3	1926				
3	figli	Placella Pasquale	Avellino	3	12	1950				
4	"	" Albino	"	11	1	1956				

Eventuali annotazioni

5064

Rilasciata in carta libera per uso

Brindisi.

25-11-1959



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
L'UFFICIALE D'ANICA**

(Avv. Giuseppe Genovese)

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
BRINDISI

Si certifica

che Placella Guido ha dichiarato agli effetti della imposta Complementare
per l'anno 1959, il reddito imponibile di L. 331.000 derivante dal solo
reddito di categoria C/2;

che nessuno dei nominativi a tergo indicati risultano proprietari di
fabbricati in Brindisi.

Il presente certificato si rilascia per uso alleggio.

Brindisi,



Il Direttore

Mod. 103	4015
Esatte L.	240
IL COMPILATORE	

b)* che ~~xxxx~~ non ha (2)

il proprio coniuge ~~Sig.~~.....~~ha~~== non ha(2)
ottenuta l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendi-
ta di altri alloggi costruiti con concorsi o contributo dello Sta-
to o con mutui di cui alla Legge 10.8.1950, n. 715, in qualsiasi lo-
calità.

c) che ~~fa parte~~== non fa parte (2)

il proprio coniuge ~~Sig.~~.....~~fa parte~~
- non fa parte (2) di cooperativa che beneficia di detta Legge, e
che ~~non usufruisce~~== non usufruisce (2) di altri benefici sulla edi-
lizia sovvenzionata dello Stato. In caso affermativo indicare
quali N.N.

Il sottoscritto dichiara che la sua famiglia si compone come
appresso:

COGNOME E NOME	Anno di nascita	Relazione di parentela
Placella Guido	1922	capo famiglia
Ferrari Ottavia	1926	moglie
Placella Roberto	1950	figlio
Placella Mario	1956	figlio
.....		
.....		
.....		

Il sottoscritto dichiara che i propri redditi di lavoro e degli
altri suoi familiari sono i seguenti:(3)

complessivamente L. 110.000 circa mensili.....
.....
.....

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra esposto è perfetta-
mente rispondente alla realtà e si obbliga fin d'ora a produrre, a
richiesta dell'Istituto, la documentazione a comprova delle sue di-
chiarazioni.

./.

- (2) Cancellare la parte che non interessa
(3) Indicare nominativi ed importi

(8) Il sottoscritto dichiara di accettare il prezzo relativo al-
l'alloggio sopra richiesto, così come risulta dal bando e si impe-
gna a pagarlo ~~in unica soluzione ovvero (2)~~ in non oltre 20 anni
e precisamente in ...venti... anni in rate mensili posticipate al
tasso d'interesse del 5,80%.

Chiede, inoltre, l'ulteriore riduzione del prezzo di cessione
nella misura dello 0,25% per ogni anno di effettiva occupazione
dell'alloggio che ha in locazione dal settembre 1947.....

Allega ricevuta n°.....^I del vaglia postale di £.5.000 e lo
Stato di famiglia rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del Comune con
a tergo le attestazioni dell'Ufficio Distrettuale delle imposte
dirette comprovanti che nè il richiedente, nè il coniuge (non sepa-
rato legalmente) sono iscritti nei ruoli dell'imposta complementa-
re per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte affe-
rente a redditi di ricchezza mobile di categoria C/1 e C/2 e per
metà quella di ricchezza mobile di categoria B, risulti superiore
a £.150.000 e che i predetti soggetti non sono proprietari nello
stesso centro urbano (ove è sito l'alloggio da cedere in proprie-
tà) di altra abitazione, che risulti adeguata ai bisogni della fa-
miglia ai sensi dell'art.4 della Legge 1° marzo 1952, n.113.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme
contenute nel D.P.R. 17 gennaio 1959, n°2 e di ogni altra disposi-
zione al riguardo. Chiede, infine, la cessione in proprietà di uno
dei due stanzini che si trovano sul terrazzo.

Data 9 dicembre 1959.....

.....*Luigi Placella*.....

(firma per esteso)

(Allegato alla domanda di cessione in proprietà di un alloggio popolare)

Come è noto, il D.P.R. 17/I-1959, n. 2, consente agli attuali assegnatari di ottenere in proprietà la cessione di un alloggio adeguato, intendendosi per "adeguato" quanto stabilito dalla Legge 1°/3/52, n. 113, con 18 mq. di superficie a vano, esclusi gli accessori.

Per raggiungere tale proporzione, del resto voluta dalla legge, lo scrivente è disposto, anche se costretto, a riscattare due alloggi - possibilmente adiacenti - ed indica qui appresso le sue preferenze per facilitare il compito a codesto rispettabile Istituto:

in linea principale

int. 9 e 8 oppure (indifferentemente) 5-6 / 4-5 / 9-21;

in linea subordinata

int. 18-6 / 18-17 / 9-4 / 9-18.

Se il 2° lotto non dovesse andare in vendita, egli - che intende comunque riscattare un alloggio adeguato di proprietà di codesto Istituto - prega di volergli far conoscere quali sono i lotti che andranno invece in vendita, affinché possa concorrere assieme agli altri aspiranti per quegli alloggi che si siano resi disponibili.

Con stima

Brindisi, li 9 dicembre 1959

Giulio Placella

via Vittorio Veneto 2 - int. 18 - Brindisi

I. A. C. P. - **Brindisi**

PROT. N. **2743**

10 ~~19~~ 1959

Brindisi, li

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

---0---

Rione.....
Isolato.....
Alloggi.....
Stanze n.....

Pervenuta il
Registrata al n.....
Firma del Funzionario
.....

[Handwritten signature]

DOMANDA
DI CESSIONE IN PROPRIETÀ DI UN ALLOGGIO POPOLARE AI SENSI DEL D.P.R.
17.1.1959, N° 2.

All. I

All' Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di
BRINDISI

Il sottoscritto Placella Guido
nato a Avellino il 10/I-1922 domiciliato a ...
Brindisi Via Vittorio Veneto N° 2 Rione Cappuccini
Isolato 2° lotto scala B Piano 1° Quartino int. 18
chiede a codesto Istituto la cessione in proprietà dell' alloggio ~~da~~
~~lui tenuto in locazione dalla~~ scala A int. 9 composto di N°
vani ed accessori, ~~e in più~~ ~~e 12~~ chiede a codesto Istituto ai sensi del
2° comma dell' articolo 5 del D.P.R. 17.1.1959, n. 2 la cessione in
proprietà di un alloggio diverso da quello che ~~attualmente occupa~~ ha chiesto
che si rendesse eventualmente disponibile nel medesimo Rione ~~e nel~~
preferenza per l' int. 8
~~Rione (17) scala A~~ composto di N° due vani ed accessori,
in quanto l' alloggio da lui ~~tenuto in locazione~~ chiesto non è proporzionato
al suo nucleo familiare (2). (vedasi foglio accluso)

Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità : (le dichiarazioni devono essere fatte tanto per l' uno che per l' altro coniuge non legalmente separato)

è - non è

a) che non è

il proprio coniuge Sig. Ferrari Ottavia ~~è~~ - non è (2)
proprietario nel Comune di Brindisi o in di altra abitazione
altri Comuni

- (1) Indicare la località prescelta
(2) Cancellare la parte che non interessa

merito alla alienazione degli alloggi disponibili agli aspiranti non assegnatari --, pur di rimanere nell'alloggio abusivamente occupato, darebbe certamente tale e tanto fastidio per il rilascio di esso, da costringere codesto Istituto ad adire le vie legali.

Lo scrivente si sarebbe astenuto dall'arrecare fastidio ed avrebbe continuato ad attendere fiduciosamente le decisioni di codesto Istituto, se non avesse influito in modo determinante a fargli rivolgere la presente richiesta di autorizzazione il fatto che, soltanto qualche sera fa, qualcuno, indicando le finestre dell'alloggio n. 6, confidava ad altra persona che, " appena il ragioniere avesse lasciato libera la casa, si sarebbe introdotto di notte nell'appartamento ".

Fiducioso che, al lume di quanto innanzi, codesto spett.le Istituto vorrà -- anche verbalmente -- concedergli l'autorizzazione richiesta, dichiara sin d'ora che ritiene nulla la domanda da lui avanzata in seguito al bando del 16 novembre 1959, tendente ad ottenere specificatamente l'assegnazione di uno degli alloggi in costruzione in via G.B. Gasimiro.

Ringrazia e porge rispettosissimi ossequi.

Brindisi, 11 29 giugno 1960

Giulio Placella

polari ";

- infine, la Circolare del Min. LL.PP. n. 2130 del 16 febbraio 1959, nel chiarire il 2° comma della art. 12 della Legge, stabilisce che gli alloggi disponibili possano esser ceduti soltanto a quegli assegnatari " che li avevano richiesti in applicazione dei bandi previsti dall'art. 10 della Legge ".

Cosa che il sottoscritto ha fatto in data 9 dicembre 1959.

Per quanto esposto innanzi, egli confida per ciò che nella presente favorevole occasione sarà accontentato, in modo da porre finalmente termine alle sue particolari condizioni di disagio.

Tuttavia lo scrivente ritiene opportuno fare presente il timore che, appena si renderà libero l'alloggio di cui sopra, qualcuno possa occuparlo abusivamente, come già verificatosi per l'int. 17 e per quello n. 8. - Rivolge pertanto vivissima preghiera per essere autorizzato ad astendersi nel citato alloggio n. 6, appena l'attuale inquilino lo renderà libero.

Ciò varrebbe a prevenire le deprecabili intenzioni di chi - soprattutto perchè ignare di quanto dispone la Legge al 3° comma del ripetute art. 12, in



I. A. C. P. - Brindisi

22 GIU. 1960
PROT. N. 6452

Ill.mo Signor Presidente dell'Istituto Autonomo
delle Case Popolari
e Sigg. Componenti, del Consiglio di Ammini-
strazione

BRINDISI

Il sottoscritto Guido Placella, assegnatario
dell'alloggio popolare n. 18, sito in via Vittorio
Veneto n. 2, si permette di far presente quanto se-
gue:

Dal 1947 abita in un alloggio di due vani,
avente una superficie complessiva di soli 29 mq.,
per cui attende da tempo di poter ottenere una si-
stemazione più adeguata per la sua famiglia, compe-
sta di quattro persone. Non ha mancato perciò di
chiedere più volte a codesto spett.le Istituto di
volergli venire incontro, ma purtroppo non si è mai
presentata l'occasione davvero propizia.

Non si dilunga sullo stato di disagio in cui
si trova: esso è tale che soltanto un sopralluogo di
sposto da codesto Ente ne darebbe l'idea esatta.

Per tali motivi, in occasione della domanda
di cessione in proprietà di alloggi popolari, fece
tra l'altro presente di esser disposto, anche se
costretto, a sostenere la spesa per il riscatto
di due alloggi, e cioè quello attualmente occupato

Ingresso

e l'altro contraddistinto col n. 6.

Ciò ai sensi dell'art. 12 - 2° comma - del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, in modo da potersi almeno avvicinare alla proporzione consentita dall'art. 5 del detto Decreto, pur non raggiungendola.

Detto appartamento (int. 6 - scala A, attiguo al suo) si renderà libero quanto prima e lo scrivente rivolge perciò viva preghiera a codesto Istituto affinché voglia compiacersi -avvalendosi di quanto disposto dal 2° comma dell'art. 12 del citato Decreto- di esaminare benevolmente la sua improrogabile necessità di una adeguata sistemazione ed assegnargli anche l'alloggio di cui innanzi.

A maggior conforto della giustizia della concessione invocata, egli rende noto che;

- nel corso di amichevoli conversazioni con i coinquilini, ha potuto accertare che nessuno ha chiesto l'alloggio n. 6, per cui essa non apporterebbe danno ad alcuno;

- l'acceglimento della presente sarebbe invece consentita dall'apposita Legge che - pur di far raggiungere la proporzione di cui all'art. 5- dispone (al 2° comma dell'art. 12) che " gli alloggi risultanti liberi vengano concessi agli altri richiedenti, già assegnatari di case po-

Brindisi, li 9 ottobre 1962

Racc/ta R.R.

Spett/le ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI
BRINDISI

Con raccomandata n. 8978 del 9 dicembre 1959 ho inviato domanda a codesto Istituto, corredata di tutti i documenti richiesti dal Bando di cessione in proprietà di alloggi popolari datato 10/10/59, per ottenere -ai sensi del D.P.R. 17/I/59, n. 2- il riscatto dell'alloggio interno 9 scala A del 2° lotto di via Vittorio Veneto n. 2.

Poichè la Legge n. 231 del 27 aprile 1962, modificatrice del Decreto del 1959, stabilisce -a differenza di quest'ultimo- che si possa riscattare soltanto l'alloggio che si occupa e non altri, la domanda di cui sopra dev'essere ovviamente intesa tendente ad ottenere la cessione in proprietà dell'alloggio che abito: interno 6 scala A.

Poichè, inoltre, l'art. 17 stabilisce che "resta ferma la validità dei bandi emanati", nonché quella "delle domande presentate a seguito della pubblicazione dei bandi stessi", prego codesto Istituto di volermi comunicare (a vista della presente, come prescritto dall'art. 7 della detta Legge, 6° comma) il valore venale dell'alloggio che occupo e soprattutto di farmi conoscere i motivi che tuttora impediscono la cessione immediata di esso da parte di codesto Istituto;

Ciò affinché, se tali motivi sono da attribuirsi a me, io possa rendermi parte diligente per eliminarli.

In attesa, porgo distinti ossequi.

Giulio Placella

via Vittorio Veneto 2 - int. 6 - Brindisi -

6923

31 OTT. 1962

SP. S. S.

- SIG. FLACELLA GUIDO
inquilino 2° letto case pop. 1.
Via Vitt. Veneto N. 2

BRINDISI

Con riferimento alla nota della S.V., si comunica
che il valore definitivo di cessione dell'alloggio da El-
la occupato, è di L. 826.807 - e scaturisce dal seguente
computo:

- valore venale stabilito dalla Commissione Provinciale
preposta L. 1.189.650-

a dedursi:

30% del valore venale L. 356.895
0,25% a partire dal 10.12.60 " 5.948

L. 362.843

valore definitivo di cessione.....L. 826.807
=====

Il predetto valore potrà essere liquidato median-
te versamento in unica soluzione oppure in rate mensili se-
condo un numero di anni la cui scelta resta a discrezione
della S.V. e con la applicazione del tasso di interesse a
scalare nella misura del 5%.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/SS/12.-



6923

31 OTT. 1962

Soci S.S.

- SIG. PLACELLA GUIDO
inquilino 2° Lotto case popol.
Via Vitt. Veneto N. 2

BRINDISI

Con riferimento alla nota della S.V., si comunica che il valore definitivo di cessione dell'alloggio da El-
la occupato, è di L. 826.807 - e scaturisce dal seguente
computo:

- valore venale stabilito dalla Commissione Provinciale
proposta L. 1.189.650-

e deducibili:

10% del valore venale L. 356.895

0,25% a partire dal 10.12.60 " L. 5.948

L. 362.843

valore definitivo di cessione L. 826.807
.....

Il predetto valore potrà essere liquidato median-
te versamento in unica soluzione oppure in rate mensili se-
condo un numero di anni la cui scelta resta a discrezione
della S.V. e con la applicazione del tasso di interesse a
scalarsi nella misura del 5%.

IL PRESIDENTE

(Comm. Gen. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/US/ta.-

Valore Venale 456.000 - Comm. Reg.

Con nota n. 6923 del 31 ottobre decorso, codesto Istituto mi ha comunicato il valore definitivo di cessione dell'alloggio da me occupato in via Vittorio Veneto 2, valore da me chiesto con raccomandata del 9/10/62.

Non essendovi particolari motivi che ne impediscano l'immediata cessione in proprietà (altrimenti mi sarebbero stati resi noti, perchè anch'essi da me chiesti con la stessa raccomandata) chiedo formalmente che mi si inviti -senza ulteriore indugio- per la stipula del contratto di acquisto.

Ciò perchè, mentre la Legge n. 231 del 17/5/62 fa obbligo di provvedere alla stipula del contratto " entro 60 giorni " dalla richiesta di cessione degli alloggi, codesto Istituto, pur essendo in possesso sin dal 1959 della mia domanda (la cui validità -com'è noto- resta ferma) non ha ancora dato pratica attuazione alle disposizioni di legge in vigore e tale ritardo sta arrecando grave danno a chi, come me, di dette disposizioni agevolative deve beneficiare.

Codesto Istituto, infatti, continua a considerare a titolo di fitto anzichè di riscatto i versamenti da me mensilmente effettuati, annullando in tal modo i benefici che la Legge mi concede (0,80% in meno sul tasso d'interesse, 0,25% per ogni anno di occupazione dell'alloggio, 30% in meno sul valore venale di esso) e frustrando lo spirito della Legge stessa.

Al momento della stipula del contratto, non considererò come somma anticipata sul riscatto dei singoli alloggi, tutti i versamenti effettuati dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 2 del 1959. Non detrarrà di certo detta somma dal prezzo netto stabilito per ciascun appartamento (in armonia ad analoga soluzione valevole per i fabbricati Ina-Casa) ma la considererò introitata a titolo di " canone fitto ".

Perchè non intendo che tale stato di cose si protragga ulteriormente, desidero che fin dal corrente mese i versamenti da me effettuati vengano considerati " a titolo di riscatto " e non più di fitto.

Chiedo perciò con la presente:

- I) di volermi comunicare entro il 20 c.m. (ultimo giorno consentito per i versamenti senza indennità di mora) l'ammontare esatto della rata mensile che dovrò corrispondere per venti anni, avendo io optato sin dal 1959 per questa forma di pagamento;
- II) di volermi invitare, entro tale data, per la stipula del contratto;
- III) che nell'importo della rata mensile di cui innanzi, venga incluso anche quello relativo allo scomputo della cantina, locale che intendo riscattare ai sensi dell'art. 19 del già citato D.P.R. n. 2 del 1959.

Resto in attesa e porgo distinti ossequi.

Giulio Placella

A
riferire
di oggi
alle
16
Pia

4565

9 NOV 1962

RACCOMANDATA

Sig. Placella Guido
Via V.Veneto n°2-

SERZASOC.

B R I N D I S I

Riscatto alloggio.

In esito alla Sua nota del 5/II/1962, raccomandata con ricevuta di ritorno, si precisa che la domanda avanzata dalla S.V. per il riscatto di un alloggio di proprietà di questo I.A.C.P., in data 9/II/1959, si riferiva all'appartamento della scala A - Int.9 allora occupato dal Sig. Pastore Giuseppe.

Nella stessa epoca la S.V. occupava l'interno I8 della scala B, e solo nel mese di dicembre 1960 V.S. ottenne con la benevolenza di questo I.A.C.P., il cambio di appartamento (dall'int. I8 scala B all'int. 6 scala A).

Solo in data 9/IO/1962 è stato precisato a questo Ufficio che Ella intendeva riscattare l'appartamento che attualmente occupa. Pertanto la documentazione valida rimane la domanda avanzata in detta data.

Questo Ufficio alla predetta nota faceva riscontro con lettera n°6923 del 30/IO/62 comunicando il valore venale dell'appartamento al netto del 30% previsto dalla Legge e del 0,25% a partire dal IO/II/60 data effettiva di occupazione dell'alloggio.

In seguito a tale comunicazione la S.V. ha fatto conoscere che intende riscattare l'alloggio in anni 20 e che pertanto intende conoscere l'ammontare esatto della quota mensile che dovrà corrispondere in 20 anni.

Tutto ciò premesso, si fa presente che a termine di legge, i 60 giorni, dovranno decorrere a partire dalla data in cui la S.V. ha precisato come intende riscattare l'alloggio della scala A-int. 6-ossia dal 5/II/1962-.

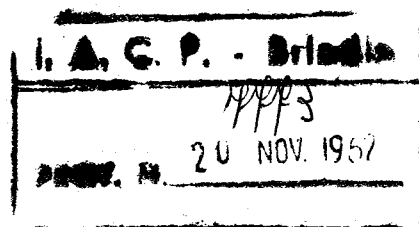
Il valore dello scadinato è compreso nel valore venale dell'appartamento.

IL PRESIDENTE
(Comm. Com/te Ubaldo VALLARINO)

PA/GC/ci



Brindisi, li 18 novembre 1962



L'interpretazione data agli artt. 17 e 7 della Legge n. 281 del 1962 ed al n. 19 del D.P.R. n. 2 del 1959, rispettivamente con il 3°, 6° e 7° periodo della nota n. 7565 del 9 c.m., non può non avermi sorpreso.

E' solo per rispetto alle decisioni di codesto Istituto che mi astengo dal commentarla, specie se si tien conto che la forma prescelta di pagamento è stata chiesta di nuovo anche a chi l'aveva già precisata nel 1959 e non aveva ora necessità di confermarla per essere rimasto sempre nello stesso alloggio.

Inoltre perchè memore della benevolenza di cui è cenno nella nota sopracitata; benevolenza che avrei senza dubbio maggiormente gradito se mi fosse stata usata -nel 1953 o nel 1962- in occasione delle assegnazioni degli alloggi in via G.B.Casimiro, dalle quali sono stato escluso pur vantando un punteggio superiore a quello di diversi attuali assegnatari, ma che non disconosco.

Con la certezza che nel valore venale dell'appartamento è stato incluso -al pari di quello dello scantinato- anche il valore dei due stanzini sul terrazzo, attendo di essere invitato per la stipula del contratto di acquisto appena ultimati i relativi conteggi (comunque non oltre il 4/1/1963) e porgo rispettosissimi ossequi.

Imbò Placella

via Vittorio Veneto 2 - int. 6
Brindisi

A
precedenti
sferrati
B

On/le MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - ROMA -

e p/e. all'Istituto Autonomo delle Case Popolari di

- BRINDISI -

Il sottoscritto Flacella Guido, assegnatarie di un alloggio a riscatto di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, si onora inoltrare la presente istanza, al fine di ottenere il consenso di codesto Ministero al fitto di esso, ai sensi dell'art. 8 della Legge 27 aprile 1962, n. 231.

Fa presente che abita nell'alloggio interno 6 - scala A del 2° lotto di case popolari in Brindisi, sito in via Vittorio Veneto n. 2 e che ha assoluta necessità di trasferirsi, in fitto, in un appartamento privato.

Com'è noto, ai sensi del citato articolo, si ha facoltà di affittare l'alloggio anche "per gravi motivi" ed è appunto ad essi che lo scrivente fa appello per ottenere il consenso di cui sopra.

L'alloggio che egli occupa, infatti, è di appena 40 mq., come risulta dall'unico certificato dell'Ufficio Tecnico Comunale ed è, quindi, assolutamente inadeguato alle esigenze della sua famiglia, composta di quattro persone.

Esso è inoltre insufficiente ai fini igienico-sanitari ed è privo di balconi, per cui i bambini

36
dello scrivente, costretti a vivere chiusi in casa, sono soggetti ad ammalarsi frequentemente, come risulta dal certificato medico, anch'esso accluso.

Privi di quel minimo di spazio occorrente per lo svago necessario ai bambini della loro età, i figli del sottoscritto sono da anni affetti da anoressia, per cui debbono essere nutriti, oltre all'aiuto continuo delle cure mediche, con alimenti di facile digeribilità e di alto contenuto nutritivo. Mentre il loro appetito dovrebbe essere stimolato con fattori naturali, quali l'aria e la luce, le due finestre dell'alloggio che lo scrivente occupa, sporgono, invece, di fronte ad una stalla, per cui debbono essere costantemente protette da fitte retine, a causa delle mosche e delle zanzare.

Con domanda del 9/12/59 il sottoscritto aveva chiesto il riscatto di una casa adeguata "in qualsiasi altro lotto dell'Istituto", ma la Legge 27/4/62, n. 231, la quale ha sancito l'immobilità dell'inquilino che non intende riscattare l'alloggio, non gli ha più consentito di ottenere una casa altrove, per cui egli è stato costretto a riscattare quella che attualmente abita. Né le disposizioni in vigore gli consentono di partecipare ad altri concorsi, per avere già ottenuto, comunque, l'assegnazione in pro

prietà di un alloggio costruite col concorso dello Stato.

Negli anni 1953 e 1962, inoltre, egli partecipò, con esito negativo, a due concorsi banditi dall'Istituto per ottenere l'assegnazione, anche se in fitto, di un alloggio proporzionato al proprio nucleo familiare e dimostrò in quella occasione di vantare quattordici anni di anzianità di disagiata abitazione.

Più volte sono stati inviati esposti all'Istituto per l'eliminazione di inconvenienti comuni agli alloggi dell'intero lotto. A causa di essi e di altri, la Commissione nominata presso il Provveditorato alle G.O.P.P. di Bari, infine, ritenne di dover ridurre di L. 100.000- il valore venale dell'appartamento dello scrivente.

Numerosi sono i motivi che giustificano la richiesta dello scrivente ed altri perciò egli ne potrebbe qui elencare, ma oltre ad essere alcuni di essi già stati resi noti a codeste on.le Ministero con raccomandata n. 3843 del 10/11/59, inviata per conoscenza, chi scrive ritiene che quelli innanzi esposti siano tali e sufficienti per poter ottenere il consenso richiesto.

In attesa, ringrazia e perge rispettosissimi ossequi.

Brindisi, 11 14 ottobre 1963

Gimib Placella

Via Vittorio Veneto n. 2 - Brindisi -

Documenti allegati:

- I) Certificato dell'Ufficio Sanitario Comunale;
- II) Certificato del medico di famiglia, vistato dall'Ufficiale Sanitario;
- III) Certificato dell'Ufficio Tecnico Municipale;
- IV) Stato di famiglia, munito di dichiarazione dell'Ufficio delle Imposte Dirette.